

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 29/06/95

Modificato con Deliberazioni C.C. n. 20 del 26/02/97, n. 39 del 21/05/98 e del Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

Approvato dal CO.RE.CO. con Ordinanza 45/007 del 8/02/2000

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2001. Approvato dal CO.RE.CO. con Ordinanza 001716/027 del 6/06/2001

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2004

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2005

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2005

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 03/04/2007

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2008

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2009

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2010

INDICE

Art.	1	Istituzione della tassa
Art.	2	Servizio di nettezza urbana
Art.	3	Presupposto della tassa
Art.	4	Soggetti passivi
Art.	5	Esclusioni e riduzioni oggettive della tassa
Art.	6	Parti comuni del condominio
Art.	7	Commisurazione della tassa
Art.	8	Denunce
Art.	9	Decorrenza della tassa
Art.	10	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art.	11	Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio
Art.	12	Esenzioni
Art.	12 bis	Agevolazioni
Art.	13	Classificazione delle categorie dei locali ed aree
Art.	14	Tassa giornaliera di smaltimento
Art.	15	Funzionario responsabile
Art.	16	Mezzi di controllo
Art.	17	Sanzioni
Art.	18	Accertamento, riscossione, contenzioso
Art.	18 bis	Ripartizione in rate dell'avviso di accertamento da riscuotere in forma diretta
Art.	19	Entrata in vigore
Art.	20	Abrogazioni
Art.	21	Calcolo del costo di copertura del servizio

Art. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, in conformità con l'art. 59 del Decr. Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (perimetrazione dell'area di raccolta, distanza massima di collocazione dei contenitori, ecc.).

Art. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa è effettuato dal decreto legislativo n. 507/93 cui si fa, quindi, rinvio.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa, stante l'obbligo per tutti gli occupanti o detentori degli insediamenti situati sia all'interno sia al di fuori dell'area di raccolta, di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.
3. Per la definizione di "casa colonica" di cui al comma 1 dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93, si fa riferimento all'art. 39 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi e quelli responsabili della tassa sono definiti dall'art. 63 del D. Lgs. 507/93 cui si fa rinvio.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile.
3. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato fra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati dal suddetto decreto, è nullo.

Art. 5
ESCLUSIONI E RIDUZIONI OGGETTIVE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia in locali;
- d) unità immobiliari chiuse, disabitate, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, corrente elettrica);
- e) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi (allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi), in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati. La detassazione viene accordata a richiesta scritta del contribuente da presentarsi entro il 20 gennaio di ogni anno, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando copia autenticata delle fatture relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati effettuato a titolo oneroso, ovvero, in caso di smaltimento effettuato a titolo gratuito, mediante esibizione del formulario previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97", l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Per il primo anno d'iscrizione a ruolo la richiesta di detassazione - ove spettante - dev'essere presentata contestualmente alla denuncia tempestiva di inizio occupazione¹.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Falegnamerie	40%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti e lavoratori della pietra ²	50% ³
Fabbri e carpentieri	30%
Lavanderie e tintorie	15%
Verniciatori e lucidatori	40%
Studi fotografici	10%
Medici e laboratori	20%
Farmacie	30%
Tipografie	20%
Macellerie e pescherie	30%

¹ Comma integrato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2005

² Categoria aggiunta con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2001

³ Percentuale modificata dal 25% al 50% con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2001

Per l'anno 2007, esclusivamente per gli esercenti attività di macelleria e pescheria, la detassazione verrà concessa a condizione che la relativa domanda, corredata dalla prevista documentazione, venga inoltrata entro il giorno 31 maggio.

4. Per le attività attinenti al settore commercio ed artigianato, non comprese nel precedente comma 3, produttori rifiuti esclusi dal servizio di ritiro di competenza del comune ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.Lgs. 22/97 e succ. modificazioni, la detassazione è pari al 20% delle superfici come indicate nel comma 3.

Per l'anno 1998 e solo per le dette categorie, la detassazione verrà concessa a condizione che la relativa domanda corredata dalla prevista documentazione venga inoltrata entro il trentesimo giorno dalla data di esecutività della delibera di C.C. n. 39 del 21/05/98.⁴

5. Per eventuali attività non comprese nell'elenco di cui ai precedenti commi 3 e 4, e sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, si applica la percentuale di detassazione stabilita per attività simili. L'Ufficio Tecnico esprimerà il proprio parere in merito all'individuazione della percentuale di detassazione applicabile per analogia, dietro apposita istanza dell'Ufficio Tributi ed entro 5 giorni dalla presentazione della stessa.⁵

Art. 6

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. la tassa è dovuta soltanto nel caso di uso esclusivo delle stesse da parte del soggetto utilizzatore.⁶

Art. 7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. I criteri di commisurazione della tassa sono definiti secondo i seguenti elementi⁷:
 - a) la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;
 - b) le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
2. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è computata:
 - per la superficie destinata ad abitazione, esclusa quella utilizzata per lo svolgimento dell'attività suddetta, secondo la tariffa prevista;
 - per la superficie utilizzata per l'esercizio dell'attività economica o professionale, in base alla tariffa prevista nel regolamento per la specifica attività.

⁴ Comma aggiunto con Deliberazione C.C. n. 39 del 21/05/98.

⁵ Comma aggiunto con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2001

⁶ Articolo modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

⁷ Comma modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

Art. 8 DENUNCE

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo devono presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune.⁸
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti e presentata al competente ufficio comunale. Gli stessi uffici rilasceranno ricevuta dell'avvenuta presentazione della denuncia. In caso di spedizione tramite servizio postale, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
4. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento o dalla normativa vigente. In difetto il comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
5. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere:
 - l'indicazione del codice fiscale;
 - cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - per gli enti, società, istituti, associazioni ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede legale o effettiva e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree;
 - la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali soggetti a tassazione, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

Art. 9 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/93, è corrisposta in base ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. A partire dal 1° gennaio 1997 per gli immobili in multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore secondo le disposizioni dell'art. 63, 3° comma del D. Lgs. 507/93.⁹
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente

⁸ Articolo modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

⁹ Periodo aggiunto con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 10

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Abrogato.
2. Abrogato.¹⁰
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante, per la parte di superficie eccedente i 50 metri quadri, riduzione del 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, riduzione del 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, riduzione del 20%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune, riduzione del 30%;
4. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 3 sono applicate solo sulla base di elementi e dati contenuti in apposita denuncia originaria, integrativa o di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo.

Art. 11

RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dai contenitori è uguale o supera i 1.500 metri. Per distanze inferiori a quella suddetta la tassa è dovuta per intero.

2. Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

¹⁰ Commi abrogati con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - c) ANNULLATO CON ORDINANZA CO.RE.CO. di Cagliari seduta del 9/08/95;
 - d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi questo delegato a gestire il servizio;
 - e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, vengano riconosciute dal Comune di Sestu o dalla competente autorità sanitaria;
 - f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6 del decreto.
4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale per lo svolgimento del servizio, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 1.
5. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:
- a) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 7 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - b) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita dal regolamento sul servizio.
6. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4 del decreto 507/93.
7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5 del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 12 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
- gli edifici comunali per i quali siano previste a carico del Comune le spese di manutenzione e di gestione;
 - gli edifici adibiti al culto pubblico escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - le abitazioni occupate da nuclei familiari¹¹ appartenenti alle seguenti categorie:
 - 1) segnalati dal Settore Servizi Sociali;

¹¹ Categoria di esenzione introdotta con Deliberazione C.C. n. 18 del 24/03/2004; articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 87 del 21/12/2005.

- 2) rientranti nella tabella delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni, prevista annualmente dalla Regione Sardegna.

Per gli appartenenti alla prima categoria, l'ufficio tributi acquisirà l'elenco dei beneficiari dal Settore Servizi Sociali, senza necessità di richiesta di parte.

Gli appartenenti alla seconda categoria presentano apposita istanza entro il 31 maggio di ogni anno, su moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi, nei quali dichiarano i redditi percepiti nonché i beni mobili registrati e i beni immobili ovunque posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno precedente e che il valore imponibile ai fini Ici di tutti gli immobili appartenenti a tutti i membri del nucleo familiare non supera l'importo pari a 35.000,00 euro.

L'ufficio controlla la veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti. In caso di dichiarazioni mendaci, il contribuente decade dal beneficio con effetto immediato. In questo caso, il funzionario procede alla revoca del beneficio e all'emissione dell'avviso di accertamento per infedele denuncia e contestuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa rifiuti relativa all'esercizio cui si riferisce il bilancio.

ART. 12 bis AGEVOLAZIONI¹²

1. Per le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a sessantacinque anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente) la tariffa è ridotta del 20% per la parte di superficie eccedente i 50 mq, a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno precedente non superi l'importo di 16.000,00 euro¹³. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 euro per ciascun figlio disoccupato o inoccupato convivente.

2. Per le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a settantacinque anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente) la tariffa è ridotta del 20%¹⁴, a condizione che il nucleo familiare non superi le due unità e che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno precedente non superi l'importo di 30.000,00 Euro.

3. Per le abitazioni occupate da famiglie con almeno 4 figli a carico conviventi e con un reddito familiare complessivo non superiore a 35.000,00 Euro, la tariffa è ridotta del 25%¹⁵ per la parte di superficie eccedente i 50 mq.. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 Euro per ciascun ulteriore figlio a carico convivente.

4. La richiesta per usufruire della presente agevolazione dev'essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno su moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi ed ha effetto per l'anno in corso.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa rifiuti relativa all'esercizio cui si riferisce il bilancio.

¹² Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 87 del 21/12/2005 e integrato con l'introduzione dei commi 2, 3 con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/04/2008

¹³ Limite di reddito aumentato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/04/2008 a 14.000,00 euro e con Deliberazione C.C. n. 55 del 28/12/2010 a 16.000,00 euro.

¹⁴ Percentuale di riduzione aumentata dal 10% al 20% con Deliberazione C.C. n. 55 del 28/12/2010.

¹⁵ Percentuale di riduzione aumentata dal 20% al 25% con Deliberazione C.C. n. 55 del 28/12/2010.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE

1. Abrogato¹⁶.
2. A partire dal 1° gennaio 2007, agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificabili come segue:

Cat.

- 1 Abitazioni
- 2 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, impianti sportivi, luoghi di culto
- 3 Cinematografi e teatri
- 4 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 5 Distributori di carburante
- 6 Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Ospedali, case di cura e riposo, caserme, grandi comunità
- 10 Uffici in genere, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito, studi medici, laboratori di analisi
- 11 Attività di vendita di prodotti non alimentari¹⁷
- 12 Attività destinate alla vendita di prodotti alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste
- 13 Attività di produzione e vendita di pane, pasta e pasticceria
- 14 Macellerie e pescherie
- 15 Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio, pizza da asporto
- 16 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 17 Attività industriali con capannoni di produzione
- 18 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, rosticcerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè
- 19 Discoteche, night club, sale giochi

Art. 14

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrenti.¹⁸
3. La misura tariffaria rapportata a metro quadrato, è determinata in base alla tariffa annuale, divisa per trecentosessantacinque giorni, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti o assimilabili di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. 507/93.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

¹⁶ Comma abrogato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99.

¹⁷ Denominazione modificata con Deliberazione C.C. n. 55 del 28/12/2010. La precedente denominazione era la seguente: "Attività destinate alla vendita di: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze".

¹⁸ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2001.

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse o gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

La tassa non è applicabile a carico di coloro che occupano temporaneamente e occasionalmente superfici pubbliche o di uso pubblico che risultino concesse in uso particolare o speciale esclusivo ad altro soggetto, nei cui confronti si verifica il presupposto della tassa annuale.

Trovano applicazione, quando compatibili con l'art. 77 del D. Lgs. 507/93, le norme e le agevolazioni previste dal presente regolamento, in materia di tassa annuale.

Art. 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93 il Comune di Sestu nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. L'incarico è attribuito a personale con qualifica non inferiore all'ottava che sovrintenda al settore tributi.

Art. 16

MEZZI DI CONTROLLO

1. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso. Si precisa che in caso di accertamento delle superfici degli immobili, tramite verifica sul posto, effettuato da parte degli agenti di polizia urbana, non sarà necessaria nessuna specifica autorizzazione del Sindaco.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 17

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 si applicano le sanzioni indicate nel del D. Lgs. 507/93, così come modificato dal D. Lgs. 473/97¹⁹.

Art. 18 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso è disciplinato dai Decreti Legislativi nn. 545 e 546/92 e successive modifiche e integrazioni.²⁰

ART. 18 BIS²¹ RIPARTIZIONE IN RATE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO DA RISCOUTERE IN FORMA DIRETTA

1. Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile concede la ripartizione dell'importo dell'avviso di accertamento fino a un massimo di 8 rate mensili. Sull'importo dovuto a titolo di tassa si applicano gli interessi legali per ogni giorno di dilazione accordato. Nel caso di mancato adempimento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.”

Art. 19 ENTRATA IN VIGORE

Abrogato.²²

Art. 20 ABROGAZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente regolamento.²³
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali, il regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, gli altri regolamenti con la specifica materia.

Art. 21 CALCOLO DEL COSTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO²⁴

¹⁹ Articolo modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

²⁰ Articolo modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

²¹ Articolo introdotto con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2009

²² Articolo abrogato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

²³ Comma modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 230 del 31/12/99

²⁴ Articolo aggiunto con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2001

1. Fino all'anno precedente l'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97, ai fini del calcolo del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa, si considera l'intero costo di spazzamento delle strade di cui all'art. 7 del D. Lgs. 22/97.